SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA —

N. 1942

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori PIZZOL, CANDIOTO, PAGANI, BERNARDI, COVI, IMPOSIMATO, FAVILLA, BEORCHIA, POLLICE, CORLEONE, MANZINI, ZANELLA, CASOLI, MANCIA, GUIZZI e FOGU

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 NOVEMBRE 1989

Norma integrativa alla legge 29 gennaio 1986, n. 21, contenente modifiche all'ordinamento previdenziale dei dottori commercialisti

Onorevoli Senatori. – La presente legge, costituita da un solo articolo, vuole eliminare un effetto perverso creatosi nei meccanismi pensionistici relativi all'ordinamento previdenziale della Cassa di previdenza e assistenza a favore dei dottori commercialisti a seguito della legge di modifica 29 gennaio 1986, n. 21, e conseguente ad una particolarità del sistema non tenuta in debito conto dal legislatore di riforma.

Con la legge sopra citata veniva modificato, in alcuni punti, l'ordinamento previdenziale elevando, tra l'altro, il minimo necessario di contribuzione da venticinque anni a trenta anni per coloro che avessero compiuto sessantacinque anni di età.

Poichè la legge stessa, da questo punto di vista, costituiva un aggravamento dell'onere contributivo, e quindi una lesione parziale di talune aspettative degli iscritti, il legislatore ha ritenuto, previdentemente e saggiamente, di statuire un regime transitorio, regolato dall'articolo 26 della citata legge n. 21 del 1986, secondo il quale «per gli iscritti che compiono i sessantacinque anni tra la data di entrata in vigore della presente legge ed il 31 dicembre 1992, l'anzianità trentennale di cui all'articolo 2, comma 1, è ridotta in misura pari agli anni intercorrenti tra quello di compimento del sessantacinquesimo anno ed il 1992. Per gli iscritti che compiono i settanta anni fra la data di entrata in vigore della presente legge ed il

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

31 dicembre 1987, l'anzianità venticinquennale di cui all'articolo 2, comma 1, è ridotta in misura pari agli anni intercorrenti tra quello di compimento del settantesimo anno di età ed il 1987».

È palese l'intento del legislatore di graduare nel tempo l'aumento del peso contributivo, sicchè il sessantacinquenne che si trovi a compiere tale età nel corso del 1987, anno in cui pure sarebbero spirati i termini di venticinque anni per aver diritto alla pensione secondo l'ordinamento precedente, mediante il meccanismo transitorio non ne viene danneggiato, perchè il periodo aumentato di trent'anni viene temporaneamente ridotto di un eguale periodo di anni cinque. Parimenti i sessantacinquenni (o i settantenni) che compiono tali età nel primo periodo di entrata in vigore della legge (1987-1992) hanno via via benefici decrescenti che culminano con la piena operatività della norma stabilita, appunto, nel 1992.

In questo senso la norma è, come detto, pienamente soddisfacente, perchè corrisponde alla *ratio* di non gravare eccessivamente sulle persone più anziane: coloro nei cui confronti si renderà necessario applicare pienamente la nuova norma (nel 1992) sarebbero stati, secondo il meccanismo transitorio, solo i soggetti relativamente più giovani, e che, al momento dell'entrata in vigore della norma non avevano compiuto neppure i sessant'anni di età.

Il legislatore ha, però, tralasciato di regolamentare una situazione diversa, e affatto opposta, relativa, cioè, non ai soggetti più giovani, ma proprio ai soggetti ancora più anziani di quelli previsti nel regime transitorio.

Nulla è detto nella legge, infatti, a riguardo di tutti coloro che hanno già compiuto i sessantacinque anni prima dell'entrata in vigore della legge.

Il legislatore ha forse trascurato questa ipotesi nella erronea considerazione che a tutti coloro che avessero compiuto i sessantacinque anni (o i settant'anni) prima dell'entrata in vigore della legge fosse possibile applicare la vecchia normativa. In buona sostanza, mutuando probabilmente considerazioni giuridiche proprie di altri ordinamenti previdenziali, si è forse erroneamente considerato che

coloro che avessero compiuto sessantacinque anni prima della norma avrebbero avuto o meno diritto alla pensione qualora si fossero trovati nelle condizioni previste dalla legge prima della entrata in vigore della norma.

Per l'ordinamento previdenziale dei dottori commercialisti (così come per tutti i lavoratori autonomi) non vi è, però, come invece sussiste per i lavoratori dipendenti, un obbligo di pensione al sessantacinquesimo (o al settantesimo) anno di età, ma, come recitava testualmente l'ordinamento prima della riforma, e come ripete la legge 29 gennaio 1986, n. 21, il diritto alla pensione di vecchiaia nasce a favore di coloro che, oltre agli anni di effettiva contribuzione di cui si è detto abbiano compiuto almeno sessantacinque anni di età oppure almeno settanta anni di età (nelle due diverse ipotesi regolamentate).

Ecco quindi che vengono alla luce tutte quelle situazioni di professionisti di maggiore età, che hanno già compiuto sessantacinque o settanta anni al momento di entrata in vigore della legge, ma che non hanno ancora diritto alla pensione per non aver compiuto il periodo di effettiva contribuzione, e per i quali quindi non può nascere un diritto alla pensione secondo la vecchia normativa, e che si vedono conseguentemente aggravare d'un tratto, senza diritto al periodo transitorio, l'onere contributivo. È appena il caso di sottolineare come per molti di essi, essendo già elevata l'età effettiva, l'intervento della norma riformatrice può effettivamente significare la concessione o meno della pensione, essendo anche possibile che l'ultrasessantacinquenne non raggiunga il più elevato limite di trent'anni di effettiva contribuzione.

Volendo ulteriormente schematizzare le fattispecie si può tenere presente che esistono, allo stato, tre categorie di iscritti alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore dei dottori commercialisti: i più giovani, nei confronti dei quali si applicherà integralmente la nuova norma al momento del pensionamento; una fascia intermedia di soggetti che compiono sessantacinque o settanta anni nel periodo dal 1º gennaio 1987 al 31 dicembre 1992, e che usufruiscono di facilitazioni di diverso grado previste dal regime transitorio; ed un ristretto numero di più anziani, nei

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

confronti dei quali, al pari dei più giovani, si applica fin da adesso, integralmente, la normativa più pesante con la concreta aggravante delle accennate difficoltà.

La norma che presentiamo risolve così i problemi sopra accennati, e prevede la non applicabilità dell'aumento contributivo a tutti coloro che abbiano già compiuto sessantacinque o settanta anni di età prima dell'entrata in vigore della legge, con ciò, in pratica, equiparando la posizione di tutti coloro che hanno già compiuto le suddetta età ai benefici transitori previsti dall'articolo 26 nei confronti di coloro che avrebbero compiuto il minimo di anzianità prevista nel primo anno di entrata in vigore della norma secondo i benefici del citato articolo 26 della legge 29 gennaio 1986, n. 21.

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

- 1. I limiti di anzianità di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 29 gennaio 1986, n. 21, non si applicano a coloro che hanno compiuto rispettivamente sessantacinque o settanta anni di età prima dell'entrata in vigore della legge 29 gennaio 1986, n. 21.
- 2. In caso di sbilancio della gestione della Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore dei dottori commercialisti si provvederà ad innalzare le aliquote contributive a carico degli iscritti.